

**ASSOCIAZIONE FORNITORI OSPEDALIERI
REGIONE LOMBARDIA
AS.F.O. LOMBARDIA
STATUTO**

**TITOLO I
ISTITUZIONE E FINALITA'**

ART. 1 - Costituzione, denominazione, durata

E' costituita l'Associazione denominata "ASSOCIAZIONE FORNITORI OSPEDALIERI - REGIONE LOMBARDIA" (ASFO LOMBARDIA).

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

La sede sociale è in Milano presso la sede dell'Unione Confcommercio Imprese per l'Italia Milano - Monza e Brianza, di seguito, in forma abbreviata, Unione, alla quale ASFO Lombardia aderisce accettandone integralmente lo statuto, i principi ispiratori e le regole di comportamento.

L'Associazione non ha fini di lucro, non può avere vincoli con partiti e movimenti politici.

ART. 2 - Scopi

L'Associazione per il carattere professionale e sindacale si propone:

- a) di tutelare gli interessi etici, economici e professionali degli aderenti, adottando tutte le iniziative, di qualsiasi natura, idonee a risolvere i problemi connessi ai medesimi interessi;
- b) di rappresentare, interpretandone e tutelandone gli interessi, i diversi settori nei confronti dei soggetti istituzionali, sociali, politici, individuali e collettivi, pubblici e privati con riguardo alle politiche di carattere generale;
- c) di promuovere ed attuare ogni iniziativa tendente a valorizzare la funzione commerciale del settore sul piano politico e tecnico-professionale;
- d) di mettere a disposizione degli aderenti uffici, attrezzature, strutture e servizi idonei a perseguire gli scopi sopra indicati e ad assicurare la più larga assistenza possibile agli iscritti.

**TITOLO II
SOCI**

ART. 3 - Requisiti

Possono far parte dell'Associazione coloro, persone fisiche o giuridiche, che esercitano -esclusivamente o prevalentemente - attività commerciale, di rappresentanza ed attività ausiliarie come fornitori ospedalieri di beni e servizi di carattere sanitario, sia pubblico che privato, aventi sede legale ed operativa nella regione Lombardia.

Le imprese individuali partecipano all'Associazione in persona del titolare.

Le società partecipano all'Associazione in persona del legale rappresentante o di un socio della stessa azienda appositamente delegato.

ART. 4 - Adesione

1. Il rapporto associativo ha effetto dalla sottoscrizione della domanda di adesione dell'impresa.
2. Entro trenta giorni dalla sottoscrizione della domanda, il Consiglio Direttivo può rigettare la richiesta di adesione.

3. Avverso il rigetto della domanda d'adesione, è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri il quale decide inappellabilmente.
4. Il rapporto associativo si costituisce per l'esercizio sociale in corso al momento dell'accettazione di cui al comma 1, e per il successivo, rinnovandosi tacitamente, alla scadenza, di biennio in biennio, salvo il disposto dell'art. 8 del presente statuto.

ART. 5 - Domanda

1. La domanda d'adesione è fatta per iscritto all'Associazione e, a pena di irricevibilità, deve contenere:

- a) la dichiarazione di piena conoscenza e totale accettazione del presente statuto e di quello dell'Unione Confcommercio Imprese per l'Italia Milano - Monza e Brianza;
- b) la prestazione del consenso al trattamento, per finalità associative, dei dati personali ai sensi delle disposizioni di legge a tutela della riservatezza;
- c) l'impegno alla corresponsione, nei termini previsti, dei contributi associativi;
- d) l'impegno ad ottemperare e rispettare gli accordi collettivi stipulati dall'Unione Confcommercio Imprese per l'Italia Milano - Monza e Brianza e dalle componenti territoriali e nazionali di Confcommercio - Imprese per l'Italia;
- e) l'impegno a notificare all'Associazione le variazioni inerenti la propria posizione relativamente al possesso dei requisiti di cui al vigente art. 3, nonché delle eventuali modifiche inerenti lo svolgimento dell'attività;
- f) l'adesione all'Associazione comporta l'automatica titolarità del rapporto associativo anche con l'Unione Confcommercio Imprese per l'Italia Milano - Monza e Brianza.

ART. 6 - Diritti e doveri

1. Il socio, in regola con il pagamento dei contributi associativi, ha diritto di partecipare alla vita associativa nelle forme previste dal presente statuto: a fruire delle prestazioni di assistenza, consulenza, formazione, informazione e ad ogni altro servizio erogato dall'Associazione; di proporsi per le cariche sociali; di parola e di voto in Assemblea.
2. Il socio ha il dovere di osservare lo statuto e le deliberazioni degli organi associativi, di corrispondere i contributi sociali, di partecipare alla vita associativa, di astenersi da ogni iniziativa che sia in contrasto con le azioni e le direttive dell'Associazione e con gli interessi collettivi degli associati.
3. I soci, ed in particolare coloro che ricoprono cariche associative, hanno il dovere di adempiere i compiti ad esse inerenti con lealtà, probità e diligenza.

ART. 7 - Cessazione

Il rapporto associativo cessa per effetto di:

- a) recesso;
- b) esclusione;
- c) decadenza;
- d) morte del socio persona fisica o estinzione della società.

ART. 8 - Recesso

1. Il socio può recedere dall'Associazione dandone comunicazione scritta, indirizzata al Consiglio Direttivo, entro e non oltre il terzo mese antecedente la scadenza dei periodi di cui all'art. 4, comma 3, del presente statuto.
2. Il recesso diviene efficace al termine dei ridetti periodi.
3. Il socio avrà facoltà di recedere, anche senza il rispetto dei termini di cui al comma 1, in caso di cessazione dell'attività.

ART. 9 - Esclusione

1. Il Consiglio Direttivo delibera l'esclusione del socio a seguito di:
 - a) gravi violazioni dei doveri di cui all'art. 6 del presente statuto;
 - b) morosità nel pagamento dei contributi associativi.
2. Avverso la delibera di esclusione per le cause di cui al comma 1, lett. a), è dato ricorso al Collegio dei Probiviri dell'Associazione, da proporsi, a pena di decadenza, entro venti giorni dalla comunicazione della decisione.
3. L'esclusione per le cause di cui al comma 1, lett. b), può essere deliberata solo previa messa in mora del socio moroso, con invito a sanare la morosità.
4. Resta impregiudicata la facoltà dell'Associazione di recuperare coattivamente i crediti maturati.
5. L'esclusione ha effetto dalla data di comunicazione al socio della relativa delibera del Consiglio Direttivo.

ART. 10 - Decadenza

1. La decadenza si verifica, di diritto, a seguito della perdita, da parte del socio, dei requisiti relativi all'esercizio dell'attività di cui all'art. 3, comma 1, del presente statuto.

ART. 11 - Effetti economici del recesso

1. Il socio, receduto o escluso, non ha alcun diritto sul fondo sociale ed è tenuto al pagamento dei contributi associativi maturati fino alla data di efficacia del recesso o dell'esclusione e non corrisposti.

ART. 12 - Doppio inquadramento

1. Il contestuale inquadramento delle imprese, attraverso le Associazioni costituenti, nell'Organizzazione a carattere generale territorialmente competente ed in quella nazionale di categoria, costituisce fattore essenziale di unità organizzativa e di tutela sindacale.
2. Le Associazioni costituenti curano l'attuazione del doppio inquadramento per effetto del quale l'adesione all'Organizzazione territoriale comporta l'automatica e contestuale adesione a quella di categoria e viceversa.

TITOLO III

ORGANI ASSOCIATIVI
CAPO I
DETERMINAZIONE DEGLI ORGANI E DURATA DELLE CARICHE

ART. 13 - Determinazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Probiviri.

ART. 14 - Cariche: durata e decadenza

1. Le cariche elettive hanno durata quadriennale.
2. Non può assumere cariche, o decade dalla carica ricoperta, chi abbia violato le norme statutarie o non sia in regola con il pagamento dei contributi relativi all'esercizio precedente.
3. Gli eletti in organi collegiali non possono delegare ad altri le loro funzioni e decadono dalla carica in caso di assenza ingiustificata per tre sedute consecutive.

ART.15 - Incompatibilità

1. Le cariche di Presidente e Vicepresidente ricoperte nell'ambito dell'Associazione sono incompatibili con incarichi di carattere politico accompagnati da funzioni di governo a livello delle amministrazioni pubbliche territoriali, centrali e locali e con mandati parlamentari.
2. Il Consiglio Direttivo, previo assenso dell'Unione, potrà deliberare deroghe al principio di cui al comma precedente nel rispetto delle esigenze di rappresentatività dell'Associazione.
3. Non sussiste incompatibilità con le cariche attribuite in virtù di una rappresentanza istituzionalmente riconosciuta all'Associazione.

CAPO II
ASSEMBLEA

ART.16 - Composizione e convocazione

1. L'Assemblea è l'organo collegiale generale dell'Associazione cui sono chiamati a partecipare tutti i soci in regola con il pagamento dei contributi associativi.
2. Essa è convocata, in seduta ordinaria, una volta l'anno, entro il 30 giugno.
3. L'Assemblea è convocata, in seduta straordinaria, con deliberazione del Consiglio Direttivo.
4. L'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è convocata con avviso scritto, spedito con anticipo di almeno quindici giorni rispetto alla data della riunione.
5. Nei casi di urgenza, la convocazione può essere fatta mediante comunicazione telematica o fax da spedirsi almeno 4 giorni prima di quello fissato per la riunione.
6. L'avviso contiene:

- a) l'indicazione del giorno, ora e sede della riunione in prima convocazione;
- b) l'indicazione relativa alla seconda convocazione, che può essere fatta nello stesso giorno della prima;
- c) l'indicazione dell'ordine del giorno della riunione.

ART.17 - Validità delle riunioni

1. L'Assemblea è valida in prima convocazione con la presenza, personale o per delega, della metà più uno dei soci.
2. L'Assemblea è valida in seconda convocazione quale che sia il numero dei soci presenti, personalmente o per delega, ad eccezione delle deliberazioni aventi ad oggetto:
 - modifiche statutarie, per le quali occorrerà la presenza di 1/3 (un terzo) degli associati;
 - scioglimento dell'Associazione, per la quale occorrerà la presenza della metà più uno degli associati.
3. Ciascun socio può rappresentare per delega in Assemblea non più di altri due soci.

ART. 18 - Svolgimento

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o da altro soggetto nominato dall'Assemblea su proposta del Presidente.
2. Il Presidente dell'Assemblea ne dirige i lavori, sovrintende all'ordinato e proficuo svolgimento, dà e toglie la parola, mette ai voti le proposte.
3. Le funzioni di segretario dell'assemblea sono svolte dal Segretario Generale dell'Associazione.
4. Il segretario dell'assemblea redige il verbale dei lavori e lo controfirma dopo la sottoscrizione del Presidente del consesso.

ART. 19 - Deliberazioni

1. L'Assemblea vota in modo palese per alzata di mano, tranne per le votazioni riguardanti le nomine o, comunque, persone, nelle quali il voto è espresso in modo segreto, per schede.
2. Le deliberazioni assembleari sono approvate a maggioranza dei voti espressi, senza computare gli astenuti.
3. Le deliberazioni aventi ad oggetto modifiche allo statuto o lo scioglimento dell'Associazione sono approvate con la maggioranza dei due terzi dei votanti.

ART. 20 - Funzioni

L'Assemblea:

- a) stabilisce gli indirizzi di politica sindacale e associativa, vincolanti per tutti i soci;
- b) elegge ogni quattro anni i componenti del Consiglio Direttivo;
- c) elegge ogni quattro anni i componenti del Collegio dei Probiviri;
- d) delibera, previa approvazione espressa dell'Unione, in ordine alle modifiche allo statuto e allo scioglimento dell'Associazione;
- e) delibera su ogni altro argomento all'ordine del giorno.

CAPO III

CONSIGLIO DIRETTIVO

ART. 21 - Composizione

1. Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, che lo presiede e da 4 membri eletti dall'Assemblea a norma dell'articolo 20, lett. b) del presente statuto.
2. I membri del Consiglio Direttivo sono di nomina elettiva e saranno scelti dall'Assemblea tra i soci. Se nel corso del quadriennio vengono a mancare uno o più Consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli, nominando al loro posto il socio o i soci che nell'ultima elezione assembleare seguivano nella graduatoria della votazione; in tal caso, i nuovi Consiglieri decadono insieme a quelli che sono in carica, a scadenza naturale del mandato. Se nel corso del quadriennio vengono a mancare i Consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni, secondo le modalità previste dallo statuto.

ART. 22 - Convocazione

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, di norma, ogni tre mesi e ogni qualvolta lo reputi opportuno.
2. Il Presidente convoca, altresì, il Consiglio, quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno tre Consiglieri, entro 15 giorni dalla ricezione.
3. L'avviso di convocazione reca l'indicazione del giorno, ora e luogo della riunione e l'ordine del giorno della seduta.

ART. 23 - Validità e deliberazioni

1. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide se è presente almeno la metà dei Consiglieri.
2. Non sono ammesse deleghe.
3. Le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei voti espressi, senza computare gli astenuti.

ART. 24 - Funzioni

1. Il Consiglio Direttivo attua gli indirizzi dell'Assemblea e determina le linee dell'azione associativa.
2. Esso, inoltre:
 - a) delibera in ordine all'ammissione dei soci;
 - b) adotta i provvedimenti di esclusione di cui all'art. 9;
 - c) elegge ogni quattro anni il Presidente dell'Associazione;
 - d) convoca l'Assemblea straordinaria;
 - e) delibera in ordine al funzionamento dell'Associazione;
 - f) propone all'Unione le eventuali modifiche statutarie che, dopo il nulla osta di legittimità dell'Unione, potranno essere proposte all'Assemblea.

CAPO IV

PRESIDENTE

ART. 25 - Funzioni

1. Il Presidente rappresenta, ai fini del presente statuto, l'Associazione; ne ha la firma che può delegare.
2. Egli, inoltre:
 - a) attua le deliberazioni degli organi collegiali e adotta i provvedimenti necessari al conseguimento dei fini sociali;
 - b) convoca e presiede le Assemblee e le riunioni del Consiglio Direttivo;
 - c) nomina, nell'ambito del Consiglio Direttivo, un Vice-presidente, dandone successiva comunicazione al Consiglio Direttivo per la necessaria presa d'atto;
 - d) compie tutti gli atti reputati necessari nell'interesse dell'Associazione e non riservati ad altri organi dal presente statuto;
 - e) esercita, ove occorra, i poteri del Consiglio Direttivo sottoponendo alla ratifica dello stesso, nella sua prima riunione, i provvedimenti adottati;
 - f) può delegare al Vice-presidente particolari funzioni di sua competenza;
 - g) ha facoltà, su espressa delega dell'Unione e conformemente alle indicazioni della medesima, di agire e resistere in giudizio e, a tal fine di nominare avvocati.

ART. 26 - Eleggibilità e vacanza

1. Il Presidente uscente è rieleggibile.
2. In caso di vacanza del Presidente, il Vice presidente ne assume le funzioni in via interinale e convoca, entro novanta giorni dalla vacanza, il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente, il cui incarico ha termine alla scadenza del quadriennio di durata degli organi collegiali.

CAPO V COLLEGIO DEI PROBIVIRI

ART. 27 - Composizione

1. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri, di cui uno con funzioni di Presidente.
2. L'indicazione del Presidente è fatta dall'Assemblea, all'atto dell'elezione.
3. La carica di Proboviro è incompatibile con qualsiasi altra carica associativa e può essere ricoperta anche da non soci.

ART. 28 - Funzioni

1. Il Collegio dei Probiviri:
 - a) interviene, su istanza di parte, in via conciliativa e quale amichevole compositore, nelle controversie tra soci in materia associativa;
 - b) esprime, su richiesta, parere in materia statutaria, al Presidente e agli organi collegiali;
 - c) decide sui ricorsi di cui all'art. 9, comma 2, del presente statuto.

2. Il Presidente del Collegio dei Probiviri ne regola il funzionamento, nel modo ritenuto più opportuno nei diversi casi di cui al comma 1, secondo le circostanze e senza formalità di procedura.
3. Gli atti di composizione amichevole, i pareri e le decisioni, sono resi per iscritto.

TITOLO IV IL SEGRETARIO GENERALE

ART. 29 - Compiti

1. Il Segretario Generale, nominato dall'Unione, è responsabile dell'ordinamento e del funzionamento degli uffici e dei servizi dell'Associazione, della conservazione dei documenti e della disciplina del personale dipendente e risponde al Segretario Generale dell'Unione.
2. Egli, pertanto:
 - a) adotta le disposizioni necessarie ad assicurare il regolare funzionamento degli uffici e l'efficiente prestazione dei servizi dell'Associazione;
 - b) coordina il personale;
 - c) coadiuva il Presidente e il Vice-presidente nonché gli organi collegiali nell'espletamento delle loro attività;
 - d) partecipa, con diritto di parola, ma non di voto, alle riunioni degli organi collegiali, dei quali, redige il verbale;
 - e) garantisce nei confronti dell'Unione la corretta applicazione delle norme del presente statuto e può richiedere l'intervento dell'Unione in caso di gravi inadempienze;
 - f) opera il monitoraggio costante dello sviluppo associativo sul territorio, riferendone periodicamente al Segretario Generale dell'Unione Confcommercio Imprese per l'Italia Milano - Monza e Brianza.

TITOLO V

ART. 30 - Amministrazione ed esercizio sociale

1. L'Unione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 43, comma 3, del proprio statuto, amministra l'Associazione.
2. All'Unione, nella rendicontazione della quale confluiscono i flussi economici e finanziari dell'Associazione, compete in via esclusiva la titolarità dei rapporti economici con le imprese associate e con i terzi.
3. L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

ART. 31 - Scioglimento

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, in seduta straordinaria, secondo le condizioni di cui al comma 3 dell'art. 17 del presente statuto.

ART. 32 - Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente statuto, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dello statuto dell'Unione che regolano casi simili o materie analoghe.